



Comune di
Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

Verbale di contrattazione decentrata integrativa
Tra Amministrazione comunale e Organizzazioni Sindacali

Progetto di equità fiscale anno 2011



Premesso che:

- in data 22/11/2011 è stata sottoscritta fra la delegazione di parte pubblica, RSU la preintesa di contrattazione per definire i criteri di ripartizione dei compensi relativi al PROGETTO DI EQUITA' FISCALE ANNO 2011;
- il collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 16 del 29.11.2011 agli atti, ha accertato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 22.01.2004 la compatibilità dei costi della preintesa di cui trattasi con i vincoli di bilancio;
- in data 01.12.2011 con deliberazione GM n° 113 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell'accordo;

**Stipula del contratto decentrato integrativo relativo al
progetto di equità fiscale anno 2011**

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

- Direttore Generale dell'Ente Dr. Francesco Piarullii – Presidente
- Dirigente Area 1 – Dr. Dario Navarrini – Membro
- Dirigente Area 6 – Avv. Cisternino Eleonora
- Resp. Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Sig. Simona Nardi - Membro

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

RSU composta dai Signori: _____

Le parti:

- concordano di approvare i criteri per la ripartizione dei compensi relativi al progetto di equità fiscale anno 2011 così come di seguito dettagliato:

"omissis"

Costo del Progetto

"omissis"

L'importo così determinato sarà a sua volta ripartito nel seguente modo:

80% suddiviso in parti uguali tra i 6 componenti del Settore Economato- Gestione delle Risorse

Tributarie partecipanti al progetto in quanto esperti nell'attività di accertamento;

20% a favore del personale esterno al Settore Economato- Gestione delle Risorse Tributarie, tenuto

conto che la partecipazione di questi ultimi al progetto è più limitata (3 addetti). **"omissis"**



- prendono atto che la pronuncia della Corte dei Conti - sezioni riunite - di cui alla deliberazione N. 51/CONTR/11 del 4.10.2011, (par. 4.5) dichiara: “... *le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall’art. 9, comma 2-bis, citato, in.....**omissis**”;*
- prendono atto che conseguentemente, per l'esercizio 2011, il tetto massimo di spesa riferito ai compensi riferiti al Progetto di Equità Fiscale non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, salvo che pervengano chiare indicazioni dagli Enti titolati a giustificare una eventuale rianalisi di tale limite, pur sempre nel rispetto dei principi contabili e del tetto massimo di spesa riferita al Personale.

Letto approvato e sottoscritto definitivamente in data

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA RSU

PER LE OO.SS.